



Tribunale di Rovigo

Il Giudice dott.ssa Elisa Romagnoli,
ha pronunciato il seguente

DECRETO ex art. 14-quinquies L. 3/2012

Premesso che in data 14.05.2021 _____ (C. _____), nato a _____, residente a _____, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Mazzagardi, ha depositato ricorso ai sensi dell'art. 14 *ter* L. n. 3/2012, corredato dalla relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni dell'organismo di composizione della crisi Dr. Nicola Rizzo; vista l'integrazione depositata in data 22.06.2021; ritenuta sussistente la competenza del Tribunale adito, essendo l'istante residente a _____ considerato che dal ricorso e dalla relazione dell'OCC emerge lo stato di sovraindebitamento ex art. 6, comma 2 lett. a), L. n. 3/2012 ovvero una *"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*; rilevato che le cause del sovraindebitamento sono da ricondursi all'andamento negativo sia dell'attività agricola esercitata presso l'azienda del padre, sia dell'attività imprenditoriale artigiana esercitata dal ricorrente in proprio a partire dal 2007, attività poi cessata con cancellazione dell'impresa individuale dal registro delle imprese in data 25.03.2020, oltre che dalle garanzie prestate in favore della Cooperativa _____, poi assoggettata a procedura di liquidazione coatta amministrativa;

rilevato che non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2 in quanto il ricorrente:

a) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle di cui al capo II della L. 3/2012, dal momento che l'impresa individuale a lui riconducibile è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 25.03.2020, oltre un anno prima del deposito del presente ricorso);

b) e c) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al summenzionato capo della L. 3/2012, né di conseguenza ha subito i provvedimenti di cui alla lett. c) della predetta norma;

d) ha fornito documentazione idonea a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale, come attestato dall'O.C.C., che ne ha altresì evidenziato l'attendibilità (cfr. relazione in atti);

dato atto che l'attivo è composto sostanzialmente da crediti derivanti dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente presso l'impresa individuale con sede a [redacted] (RO), pari a circa 2.000,00 euro mensili, essendo gli altri beni mobili di proprietà del [redacted] (un'autovettura, un ciclomotore ed i beni strumentali relativi all'attività agricola ed artigianale svolta, meglio identificati nel ricorso e nella documentazione allegata) di modesto valore e scarsa appetibilità sul mercato;

osservato che la possibilità di ricorrere all'istituto della liquidazione anche in assenza di beni mobili o immobili è ormai ammessa dalla giurisprudenza di merito (cfr. *ex multis* Tribunale di Pordenone, in composizione collegiale, 14.03.2019);

considerato che l'art. 14 *quaterdecies* (L. 176/2020 del 18.12.2020) indica un parametro preciso per la determinazione delle somme destinate al mantenimento del debitore e della sua famiglia, "*pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159*";

rilevato che, in ordine alla precisazione dell'ammontare delle spese necessarie per il sostentamento de [redacted], quantificate dal ricorrente in € 1.350,00 mensili, la scrivente ha chiesto all'O.C.C. nominato di quantificarle ai sensi dell'art. 14 *quaterdecies* e

quest'ultimo, nella nota integrativa depositata in data 22.06.2021, ha rappresentato un importo anche superiore a quello richiesto dal ricorrente, pari ad € 1.408,46; rilevato pertanto che il ricorrente, detratte le spese necessarie per il proprio mantenimento e dallo stesso ridotte ad € 1.350,00 mensili, è in grado di mettere a disposizione dei creditori, per la durata della procedura, il residuo di quanto percepito quale reddito da lavoro dipendente;
visto l'art. 14 *quinquies* L. 3/2012

P.Q.M.

1. **DICHIARA** aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di
2. **NOMINA** Liquidatore, ai sensi dell'art. 14 *quinquies* e ss. L. 3/2012, il Dr.
e dispone che il Liquidatore accenda un conto ove vengano depositate le somme incassate dall'istante a qualsiasi altro titolo per tutta la durata della procedura;
3. **DISPONE** che, sino alla chiusura della procedura non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;
4. **STABILISCE**, ai sensi dell'art. 14 *quinquies* comma 2, lett. C) L. 3/12, la pubblicazione del decreto, per una sola volta, per estratto sul quotidiano "Il Gazzettino di Rovigo" e nel sito "www.fallimentirovigo.com";
5. **ORDINA** la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore su eventuali beni immobili e mobili registrati intestati al ricorrente;
6. **ORDINA** a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. **FISSA** - per tutta la durata della procedura - ai sensi dell'art. 14 *ter* comma 6 lett. B) e 14 *quaterdecies* (salvo modificazione degli obblighi alimentari o di mantenimento) il limite di quanto occorre alla ricorrente per il mantenimento dei propri bisogni in € 1.350,00 mensili;

